

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA ROMAGNA – SEDE DI BOLOGNA**

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per il prof. Graziano Zagnoni nato a Bologna (BO) in data 10 agosto 1965 (C.F.: ZGNGZN65M10A944J) e residente a Marzabotto (BO) in Via Caduti del 27/XI/1943 n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Aleardo Lizzi (C.F. n.: LZZLRD72B02C352N – FAX n. 051/252571 – PEC: avv.aleardolizzi@pec.it) in forza di procura speciale in calce al presente ricorso, su foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna (BO), Via Don Minzoni n. 4

- **ricorrente** -

CONTRO

- **il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna – pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, (C.F. 80062970373) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna – pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- **resistenti** -

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- **del prof. Stefano Servadei**, nato a Modena (MO) il 24.08.1987 e ivi residente in Via Nonantolana n. 367 (C.F. CLRLTZ86T42A944A)

- **controinteressato** -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

del **Decreto prot. n. 536 del 12.07.2022**, con il quale l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, approvava, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al Concorso Ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento del personale docente a tempo indeterminato di cui al D.D. n. 499 del 21.04.2020 modificato (ai sensi dell'art. 59, comma 11, del d.l.25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106) con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, per i posti comuni nella scuola secondaria di II grado classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive – per la regione Emilia-Romagna nonché della relativa graduatoria ad esso allegata, che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui il ricorrente, è collocato al posto 122 con punti 169 anziché nella posizione 87 con punti 174,50. Specificamente, nella misura in cui l'odierno ricorrente, non si è visto attribuire il punteggio di 12,50 punti in base al Diploma ISEF con voto 110/110 e Lode conseguito in data 05.03.1991 presso l'Università degli Studi di Bologna cui si dovevano attribuire, come da tabella titoli del D.M. n. 326 del 09.11.2021, punti 12,50 piuttosto che punti 7 (Doc. 1);

- **dell'avviso prot. n. 19333 del 27.07.2022** con il quale veniva pubblicato l'elenco contenente le

- assegnazioni della provincia ai candidati risultati destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato nella parte in cui al ricorrente veniva assegnata la provincia di Ferrara (Doc. 2);
- dell'avviso prot. n. 19748 del 29.07.2022 con il quale veniva pubblicato l'elenco contenente le assegnazioni delle sedi scolastiche ai candidati risultati destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato nella parte in cui al ricorrente veniva assegnata, per la provincia di Ferrara, la sede dell'I.S.I.T. "U.BASSI - P.BURGATTI" a Cento (FE) (Doc. 3);
 - e, di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché di estremi ignoti, lesivo degli interessi del ricorrente, compresi i verbali della Commissione giudicatrice con cui ha proceduto alla valutazione dei titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 nei confronti dei candidati che, come il prof. Zagnoni, hanno superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'articolo 3, comma 10, del Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto del ricorrente, per i titoli posseduti e dichiarati nei termini e nei modi previsti dal D.D. n. 499 del 21.04.2020 modificato (ai sensi dell'art. 59, comma 11, del d.l.25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106) con D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva nella posizione 87 con punti 174,50;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa delle amministrazioni intime ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio riconosciuto per la sopracitata classe di concorso del ricorrente e del suo esatto posizionamento nella graduatoria definitiva, nonché il necessario provvedimento di rettifica della stessa per la detta classe di concorso con assegnazione alla provincia di Modena e a Istituzione scolastica della medesima provincia.

SI PREMETTE IN FATTO

- 1) Con il decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato sulla GU n. 34 del 28-04-2020, il Ministero dell'Istruzione pubblicava il **bando** del concorso ordinario per insegnare nelle scuole medie e superiori. La procedura concorsuale era indetta su **base regionale** e il superamento di tutte le prove concorsuali costituiva **abilitazione all'insegnamento** per le medesime classi di concorso (Doc. n. 4);
- 2) Il bando di concorso veniva rettificato con il decreto dipartimentale n. 749 del 1° luglio 2020 (Doc. n. 5), per integrare i requisiti, e con il decreto dipartimentale 649 del 3 giugno 2020 (Doc. n. 6), che ha **incrementato i posti** da destinare alla procedura concorsuale, portandoli da venticinquemila a trentatremila, in ottemperanza a quanto previsto dal c.d. decreto Rilancio (Legge 17 luglio 2020, n. 77, che converte, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). In base a quanto disposto dal D.L. "Rilancio" gli inserimenti, autorizzati a partire dall'a.s. 2021/2022, potranno essere effettuati anche successivamente per **assumere tutti i vincitori**.

- 3) L'**ultima rettifica** del bando veniva pubblicata dal MI con il decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, che introduceva **nuove disposizioni** per le prove d'esame e **rideterminava i posti** destinati ad alcune classi di concorso in ragione dei posti vacanti e disponibili (Doc. 7);
- 4) Il ricorrente provvedeva tempestivamente alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria secondo grado– classe di concorso A048 inserendo correttamente il titolo di accesso e gli altri titoli in suo possesso (Doc. n.8);
- 5) Superava brillantemente tutte le prove del concorso senonché, al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva qui impugnata, il ricorrente apprendeva, suo malgrado, che il titolo di accesso dallo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione veniva erroneamente valutato in punti 7 piuttosto che in punti 12,50 in aperta violazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui alla Tabella – Allegato B al D.M. n. 326 del 09.11. 2021, **con conseguente collocazione in graduatoria del ricorrente in posizione deteriore;**
- 6) **Tale tabella** prevedeva in maniera univoca, di modo tale che alla Commissione veniva di fatto demandato il solo potere di accertare la corrispondenza tra il titolo dichiarato in sede di domanda di partecipazione e quelli validi ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto relativamente alla sua classe di concorso, che per la laurea di accesso, operata la corretta proporzione e trasformato il voto in centesimi, il punteggio doveva essere attribuito sottraendo al voto di laurea punti 75 e dividendo il punteggio per due $[(100 - 75)/2 = 12,50]$;
- 7) Risulta, quindi, evidente come non ci sia di fatto stato alcun tipo di discrezionalità, se non marginale, nella valutazione del titolo di accesso poiché le condizioni e il punteggio specifico per l'attribuzione dei singoli punti erano state già a monte predeterminate nella fonte regolamentare;
- 8) Il Prof. Zagnoni, nella domanda di partecipazione al concorso, dichiarava di essere in possesso del seguente titolo:
Diploma ISEF con voto 110/110 e Lode conseguito in data 05.03.1991 presso l'Università degli Studi di Bologna (Doc. n. 9);
- 9) L'odierno ricorrente, quindi, si è visto così inserito illegittimamente in una **posizione notevolmente inferiore** rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto e che gli avrebbe consentito la possibilità di essere individuato quale destinatario di incarico professionale a tempo indeterminato, secondo la graduazione delle province scelte (Doc. n. 10) presso la provincia di Modena;
- 10) **In particolare, il prof. Zagnoni avrebbe dovuto essere assegnato all'Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale "Cattaneo - Deledda" di Modena al posto erroneamente assegnato al controinteressato Prof. Stefano Servadei con punteggio valutato ed attribuito pari a 173,75 o sarebbe dovuto essere assegnato all'I.T.E.S. "J. Barozzi" sempre di Modena al posto della prof.ssa Lucia Quaglieri con punti valutati ed attribuiti pari a 172,50;**
- 11) Ed ancora, con palese violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 nonché dei principi di respiro costituzionale che regolano l'attività della P.A., di cui all'art. 97 Cost., l'Amministrazione odierna resistente ricevuto il giusto reclamo da parte del prof. Zagnoni (doc. n. 11) poi seguito da ulteriore diffida e messa in mora con contestuale istanza di accesso agli atti per richiedere copia dei verbali della Commissione Giudicatrice di Valutazione dei suoi titoli (Doc. 12);

- 12) Le dette comunicazioni non ricevevano alcuna risposta da parte delle amministrazioni resistenti precludendo, pertanto, al ricorrente che si è visto attribuire un punteggio inferiore rispetto a quello spettante, la soluzione in via stragiudiziale dell'errore commesso con l'esercizio dei poteri in via di autotutela da parte dell'amministrazione per la rettifica della graduatoria stessa;
- 13) Ciò in spregio del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97, Cost. poiché in caso di accoglimento del ricorso al Giudice Amministrativo, la graduatoria, in parte qua, dovrà essere annullata con aggravio di costi e risorse;
- 14) L'Amministrazione non ha provveduto sia a riscontrare la richiesta che a rettificare le graduatorie.

Per tali ragioni, l'odierno ricorrente si vede costretto a ricorrere al Giudice Amministrativo, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI

- 1) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO DIRETTORIALE 499 DEL 21 APRILE 2020, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 5, E 9 DEL D.M. N. 326 DEL 09.11. 2021 IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA PAR CONDICIO IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.**

Il Decreto Direttoriale 499 del 21 aprile 2020 - Bando di concorso ordinario scuola secondaria- all'art. 10 - Valutazione dei titoli così stabilisce: "1. Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'Allegato C al Decreto Ministeriale il punteggio massimo complessivo di 20 punti.

La seguente tabella, di cui all'allegato C così prevede:

ALLEGATO C Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi	
La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo. Tipologia	Punteggio
Titoli accademici, scientifici e professionali	
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni

A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75</p>	<p>Punti Se $p \leq 75$: 0 punti se $p > 75$: $p-75$ 2</p> <p>punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>
-------	--	--

Il D.M. n. 326 del 09.11. 2021 (Doc. n. 13), all'art. 6 (*Valutazione delle prove e dei titoli*), comma 5, così stabilisce:
5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 9 del presente decreto un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

E l'art. 9 D.M. n. 326 del 09.11. 2021 impone che:
(Titoli valutabili e relativo punteggio)

1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della Ministero dell'Istruzione scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi.

Allegato B Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi	
La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo. Tipologia	Punteggio
Titoli accademici, scientifici e professionali	
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni

A.1.1	<p>Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito)</p> <p>I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75</p>	<p>Punti Se $p \leq 75$: 0 punti se $p > 75$: $p-75$ 2</p> <p>punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>
-------	--	--

Gli Uffici scolastici, dunque, hanno l'obbligo di attenersi ai criteri tecnico-valutativi fissati dal Dicastero.

Infatti, la indicata ultima Tabella contenente i criteri di valutazione dei titoli è espressamente parte integrante dello stesso D.M. n. 326 del 09.11.202 cui è **allegata, acquistandone medesima efficacia giuridica, Inoltre la stessa tabella è funzionale a garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A. ex art. 97 Cost.**

Di talché, essa assume efficacia vincolante per l'amministrazione stessa che è tenuta ad osservarla senza potersene discostare.

Sicché, l'Amministrazione non poteva, come invero ha fatto, conteggiare in maniera assolutamente arbitraria il titolo di accesso dichiarato e posseduto dall'odierno ricorrente nella domanda di partecipazione alla procedura in esame.

Con riferimento al titolo di accesso alla graduatoria, in applicazione di quanto espressamente previsto dalla Tabella, l'Amministrazione ha erroneamente riconosciuto al Prof. Zagnoni un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello che gli sarebbe dovuto spettare per il titolo di accesso previsto. La valutazione svolta dall'Amministrazione appare palesemente erranea.

Orbene, alla stregua dei parametri indicati dalla Tabella contenuta all'allegato B . Titoli secondaria – del D.M. cit., ai quali l'Amministrazione è tenuta a dare applicazione nel rispetto, tra gli altri, del principio di legalità, trasparenza ed imparzialità, al ricorrente doveva essere attribuito il punteggio corretto di **174,50**

Pertanto, il prof. Zagnoni dovrà essere ivi inserito alla corretta posizione 87 con punti 174,50 rispetto a quella occupata, pos. 122 con punti 169.

Alla luce di quanto esposto, la valutazione da parte dell'amministrazione resistente del punteggio del titolo di accesso del ricorrente, oltre ad essere arbitraria, è di gran lunga inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata se l'Ufficio Scolastico avesse fatto buon governo della funzione cui è investito ed avesse applicato la tabella contenuta nell'allegato B citato, indubbiamente vincolante in quanto integrativa del D.M. n. 326 del 09.11.2021.

Nonostante la precisa e leale indicazione del suo titolo di accesso, a parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto.

2) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per difetto di motivazione. Poiché il formulato reclamo e la successiva diffida con contestuale istanza di accesso agli atti, sono rimasti entrambi senza risposta, nulla è possibile rinvenire circa l'iter logico/le ragioni del mancato riconoscimento dei 12,50 punti per il detto titolo di accesso. Pertanto, continuano a essere inesistenti, a oggi, le ragioni dell'errata valutazione e i motivi che hanno suggerito all'Amministrazione tale illogica ed illegittima scelta. E già solo per tale ragione i provvedimenti impugnati in questa sede dovrebbero essere oggetto di annullamento.

3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il primo motivo di ricorso non sia ritenuto da solo sufficiente ad accertare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, si dovrà, comunque, considerare che la procedura di valutazione dei titoli del ricorrente è viziata per eccesso di potere dovuto alla totale mancanza di istruttoria che l'Amministrazione era tenuta ad espletare sulla base di quanto previsto dalla l. 241/1990. Come noto, l'istruttoria del procedimento amministrativo consiste nel compimento degli atti necessari a riscontrare e a vagliare i dati di fatto e gli interessi rilevanti in ordine all'atto da adottare e ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Tra questi atti si annoverano richieste di informazioni e documenti che l'USR o la Commissione avrebbero dovuto/potuto inoltrare a parte ricorrente qualora avessero tenuto in considerazione le doglianze mosse dal prof. Zagnone in sede stragiudiziale.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, non ha minimamente considerato la documentazione fornita dal ricorrente e, in particolare, non ci risulta abbia svolto la benché minima istruttoria in merito alla corretta valutazione del titolo di accesso dello stesso.

Peraltro, in aggiunta a quanto sopra, si deve rilevare che, in ogni caso, l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti. Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto "se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi

è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche". Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, anche sotto questi aspetti, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 34 DELLA COSTITUZIONE, RISPETTIVAMENTE INTESI COME BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA NELLA SCUOLA PUBBLICA (ART. 34).

La clausola generale di buona fede è corollario dei superiori principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Da ciò discende la necessità che l'amministrazione tenga nel dovuto conto le posizioni soggettive di coloro i quali hanno precipuo interesse allo stesso esercizio della funzione amministrativa da parte dell'autorità.

Evidente è la necessità a che questa funzione amministrativa sia caratterizzata da una collaborazione con i cittadini improntata ad una reciproca condotta leale.

Tale condotta leale altro non è che il rispetto delle regole di buona fede come enunciato dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 7966 del 2010.

Nel caso che ci occupa, il comportamento dell'amministrazione appare improntato all'arbitraria scelta di non attenersi a quanto stabilito nel citato Allegato B tanto da aver illegittimamente valutato il titolo di accesso del ricorrente in aperto contrasto con quanto in esso previsto.

La violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità è, quindi, palese e i provvedimenti impugnati, anche sotto questo aspetto, devono essere annullati nella misura in cui non riconoscono erroneamente al prof. Zagnoni quel maggior punteggio che gli sarebbe spettato alla luce dei criteri normativi di riferimento.

Quanto appena riferito risulta essere ancora più grave se si prende in considerazione che con reclamo e diffida con contestuale istanza di accesso agli atti del procedimento de quo, rimasti senza riscontro alcuno, l'odierno ricorrente lamentava quanto in precedenza evidenziato.

5) SULLE DOMANDE CAUTELARI

Il ricorso è assistito dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*. In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato.

Ci limitiamo a ribadire che quanto emerso circa la posizione illegittimamente deteriore occupata dal ricorrente (pos. 122) rispetto a quella che avrebbe dovuto vedersi riconosciuta (pos. 87) trova puntuale ed espresso riscontro nei criteri indicati nella Tabella contenuta nell'Allegato D.M. n. 326 del 09.11.2021. Da ciò non può che discendere la **palese e assoluta illegittimità** del procedimento che ha portato alla valutazione del punteggio relativo al titolo di accesso del ricorrente e con ciò falsando ogni ordine di

graduatoria.

In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue.

Con il minor punteggio assegnatogli il ricorrente è stato assunto nella provincia di Ferrara mentre con il riconoscimento del punteggio corretto, posizionandosi alla posizione 87 con punti 174,50 della graduatoria concorsuale sarebbe stato assunto presso il Comune di Modena con indubbio vantaggio in termini di soddisfazione delle esigenze personali e familiari. Esclusivamente per tale motivo non è stata accolta la sua seconda scelta di assegnazione presso la provincia di Modena e, segnatamente, con assegnazione presso le sedi su indicate.

Qualora non dovessero essere rimossi i vizi denunciati, gli errori si protrarranno nel tempo e incideranno inevitabilmente anche sulle future assunzioni. Si richiede, pertanto, un provvedimento interinale che, anticipando la pronuncia di merito, assegni al ricorrente il punteggio ad esso spettante al fine dell'inserimento nella corretta posizione in graduatoria e, nel rispetto del principio di meritocrazia, possa, sulla base dei titoli reali, ripristinare l'equilibrio delle posizioni. La mancata concessione di tale tutela cautelare, inoltre, inciderebbe negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'agere dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi.

Si insiste, pertanto, nella richiesta di sospensione degli atti impugnati e per la concessione di una misura cautelare che consenta l'inserimento del ricorrente nella pertinente posizione nella graduatoria concorsuale con punti 174,50 alla posizione spettantegli, o, in subordine, per la soddisfazione delle esigenze cautelari invocate quantomeno ex art. 55, comma 10, C.P.A., con la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi.

Si insiste, pertanto, per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

P.Q.M.

e per quelli che si esporranno in sede di discussione e memorie, si rassegnano le seguenti conclusioni
VOGLIA Codesto Ecc.mo TAR Emilia Romagna, sede di Bologna,:

IN VIA CAUTELARE

- **sospendere** l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente il corretto posizionamento in graduatoria per come indicato: punti 174,50 e posizione al numero 87 nelle graduatorie del concorso de quo e, conseguentemente, con ogni statuizione ai fini dell'assegnazione alla corretta provincia e alla spettante istituzione scolastica;

NEL MERITO

- **Annullare** i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire alla ricorrente la corretta posizione in graduatoria in virtù del punteggio spettante e riconosciuto ovvero punti 174,50 e posizione numero 87 nelle graduatorie del concorso de quo e, conseguentemente, con ogni statuizione ai fini dell'assegnazione alla corretta provincia e alla spettante istituzione scolastica.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi. In via istruttoria
- Si produce la seguente documentazione:
- Copia del **Decreto prot. n. 536 del 12.07.2022**;

- Copia dell'avviso prot. n. 19333 del 27.07.2022;
- Copia dell'avviso prot. n. 19748 del 29.07.2022;
- Copia del decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020;
- Copia del decreto dipartimentale n. 749 del 1° luglio 2020;
- Copia del decreto dipartimentale 649 del 3 giugno 2020;
- Copia decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022;
- Copia domanda di partecipazione;
- Copia diploma ISEF;
- Copia scelta delle Provincie;
- Copia reclamo;
- Copia diffida con contestuale istanza di accesso agli atti;
- Copia D.M. n. 326 del 09.11. 2021 e allegata Tabella B;

**Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.
Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso
contegno processuale.**

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa in ragione del grande numero dei controinteressati, si chiede, qualora codesto Collegio lo ritenga rilevante ed opportuno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare notifica per pubblici proclami. Al riguardo si chiede, altresì, che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del M.I., nella sezione in cui vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria all'indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>, dell'Ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, o secondo le modalità indicate dall'Ecc.mo T.A.R. adito.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CONTROVERSIA

Si dichiara che per il presente procedimento, di valore indeterminabile, è dovuto il contributo unificato pari ad €. 325,00 già ridotto della metà vertendo la causa in materia di pubblico impiego.

Il Ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento, della sopravvenuta conoscenza di altri atti rilevanti del procedimento da cui emergono ulteriori vizi degli atti impugnati e di tutti gli ulteriori provvedimenti adottati in pendenza del ricorso principale, richiedendo sin d'ora, in caso di ordinanza in tal senso dell'Ecc.mo TAR adito, di poter integrare il contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, di cui ad ogni buon conto si formula istanza, nei confronti dei controinteressati.

Bologna, lì 10 ottobre 2022
Avv. Aleardo Lizzi

io sottoscritto avv. Aleardo Lizzi (C.F. LZZLRD72B02C352N) in qualità di difensore del sig. Graziano Zagnoni (C.F. ZGNGZN65M10A944J) ATTESTO che la presente copia informatica allegata al Modulo Deposito Ricorso è conforme all'originale cartaceo in mio possesso